

OPERA PIA "REGINA MARGHERITA"

STATUTO ORGANICO

Capitolo I

SEDE, ORIGINE, RENDITE DELL'OPERA PIA E SCOPO DELLA ISTITUZIONE

Art. 1.

L'Opera Pia Regina Margherita, fondata con testamento 28 luglio 1834 (Atti Fratocchi) dalla fu Marchesa Maria Teresa vedova Andosilla, nata Duchessa Benedetti, ed eretta in Ente Morale con R. Decreto 14 giugno 1885, ha sede in Roma.

Essa ha per scopo l'attuazione e l'esercizio delle istituzioni di beneficenza create dalla Marchesa Andosilla e di quelle fondate e predisposte in Città di Castello dai coniugi Senatore Barone Leopoldo Franchetti e Baronessa

Alice Franchetti Hallgarten in base per queste ultime ai testamenti in data 1 agosto 1911, 17 dicembre 1911, 28 aprile 1914 e 22 febbraio 1917 coi quali il Senatore Leopoldo Franchetti nominava l'Opera Pia sua erede universale.

Art. 2.

Il complesso dei beni e delle istituzioni relativo al testamento Andosilla viene denominato « *Fondazione Andosilla* »; il complesso dei beni e delle istituzioni relative ai testamenti Franchetti viene denominato « *Fondazione Leopoldo e Alice Franchetti* ».

Il patrimonio complessivo dell'Opera Pia risulta dai singoli patrimoni delle Fondazioni Andosilla e Franchetti, ciascuna delle quali ha separate finalità e gestione.

Il valore del patrimonio Andossilla è valutato in L. 2.147.988,18 quello del patrimonio Franchetti è valutato in L. 7.928.590,34.

Le rendite dell'uno non potranno in nessun caso andare a beneficio dell'altro.

Fondazione Andossilla

Art. 3.

Le rendite della Fondazione Andossilla verranno erogate, nella parte occorrente, pel mantenimento di una scuola per giovinette povere del Rione di Trastevere, allo scopo di avviare le ragazze all'economia domestica e ad alcune professioni, e di un asilo doposcuola per le bambine delle scuole elementari inferiori, domiciliate pure nel rione di Trastevere.

Le norme per la erogazione delle rendite e per le ammissioni nella scuola e nell'asilo saranno fissate da apposito regolamento.

Le insegnanti di materie di studio dovranno essere munite di regolare patente.

Alle alunne licenziande dalla scuola più meritevoli, saranno assegnati cinque premi annui di L. 100 ciascuno da pagarsi o allorquando le premiate avranno raggiunta l'età maggiore o dopo celebrato il matrimonio civile.

Altri premi inferiori saranno

pure concessi alle alunne più meritevoli degli altri corsi.

Le norme per l'assegnazione di tali premi saranno stabilite nel regolamento suindicato.

Art. 4.

Compatibilmente con i fondi disponibili potranno essere mantenute numero quattro pensioni educative da conferirsi a giovinette romane o figlie di genitori romani, domiciliate in Roma da almeno cinque anni, di civile condizione ma di modesta fortuna. Le giovinette prescelte dal Consiglio di Amministrazione saranno collocate in un Istituto educativo fino all'età di 18 anni compiuti.

Qualora migliorino sensibilmente le condizioni economiche delle famiglie delle bambine, queste potranno essere sostituite da altre di famiglie più bisognose.

Ad una stessa famiglia non potrà essere conferito più di un posto nell'Istituto educativo.

In detto istituto dovrà essere impartita l'istruzione secondo i programmi delle scuole pubbliche comunali e governative e le giovinette dovranno sostenere annualmente gli esami di promozione nelle predette scuole e munirsi alla fine delle relative licenze di studio.

Non è ammesso che una giovi-



netta possa frequentare più di due anni consecutivi la stessa classe.

La direzione dell'istituto avvertirà subito la Presidenza dell'Opera Pia se taluna delle giovinette si mostrasse restia all'insegnamento ed il Consiglio di Amministrazione, su parere della Direzione stessa, potrà procedere al suo allontanamento dall'Istituto.

*Fondazione Leopoldo
e Alice Franchetti*

Art. 5.

Le rendite della Fondazione Franchetti saranno erogate, esclusa ogni differente finalità, agli scopi e per le istituzioni qui indicate:

a) per il mantenimento e lo sviluppo delle seguenti istituzioni sociali:

1) Scuole Elementari Rurali miste ed Asili nelle frazioni di Montesca e di Rovigliano (Città di Castello) per ciascuna delle quali è prescritta una spesa annua non inferiore a L. 8.000.

2) Laboratorio di Tela Umbra in Città di Castello ed Asili ivi annessi per i bambini delle operaie, addette al Laboratorio, per il quale Asilo è prescritta una spesa annua non inferiore a Lire 2.000.

3) Ricovero detto « Casa del-

le Maestre elementari » al quale è destinato il palazzo di Montesca (Città di Castello) con i fabbricati annessi e con il parco, per il soggiorno temporaneo di maestre elementari benemerite, sprovviste di sufficienti mezzi di sostentamento e malandate in salute, sia che esse attendano tuttora all'insegnamento, sia che abbiano dovuto abbandonarlo per invalidità e vecchiaia.

Sono escluse in ogni caso dal ricovero le maestre affette da malattie acute.

4) Opera di sussidi vitalizi a favore delle maestre elementari, benemerite, che, sprovviste di sufficienti mezzi di fortuna o di adeguata pensione e di altri assegnamenti, abbiano, per invalidità o vecchiaia, abbandonato l'insegnamento.

5) Opera di sussidi temporanei destinati alle maestre elementari benemerite, che, per gravi ragioni di salute, abbiano dovuto abbandonare temporaneamente lo insegnamento.

La somma destinata annualmente ai sussidi temporanei non potrà eccedere il terzo di quella destinata complessivamente ai sussidi (comma 4 e 5).

b) per i seguenti contributi:

1) di annue L. 2.000 che dovranno essere ripartite in parti eguali tra la Direttrice, le inse-

gnanti, le sorveglianti e le inser-
vienti dell'Asilo Infantile di Città
di Castello, in aggiunta agli sti-
pendi ed accessori di cui esse go-
dono;

2) di annue L. 2.000 per lo
esercizio dell'Asilo Infantile Alice
Franchetti di Citerna (Umbria);

c) per la manutenzione e con-
servazione del palazzo di Monte-
sca, dei fabbricati annessi, del
parco, dei fabbricati adibiti ad
uso scuole a Montesca ed a Ro-
vigliano, della strada carrozzabile
che collega la via provinciale alla
Villa Montesca, della strada car-
rozzabile tra la via Comunale e
la Scuola di Rovigliano.

d) per la manutenzione e ri-
produzione dei boschi ed appez-
zamenti boschivi; per la conser-
vazione delle relative zone di
protezione, per la coltivazione de-
gli appezzamenti di terreni conti-
gui alle scuole di Montesca e di
Rovigliano;

e) per la sorveglianza del cor-
retto esercizio della servitù di
pascolo e di raccolto sulle zone
boschive, conforme alle norme di
concessione stabilite negli atti no-
tarili, a favore dei poderi legati
dal Senatore Franchetti ai suoi
coloni;

g) per la conservazione della
biblioteca e per l'acquisto di libri
utili ai fini della Casa per le
Maestre elementari.

Art. 6.

L'Opera Pia provvederà alla
custodia e buona conservazione
del sepolcro ove sono raccolte le
ceneri di Alice e di Leopoldo
Franchetti.

Art. 7.

Per disposizione testamentaria
le seguenti istituzioni sono affi-
date, senza corrispettivo di cor-
pensi, alla direzione ed ammini-
strazione della Sig.ra Maria Pa-
squi in Marchetti, sua vita natural
durante:

a) Scuole Elementari ed Asili
di Montesca e di Rovigliano;

b) Asilo Infantile Alice Fran-
chetti in Citerna (Umbria).

c) Laboratorio Tela Umbra in
Città di Castello.

d) Asilo Infantile per i bam-
bini delle operaie del detto Labo-
ratorio Tela Umbra.

In seguito le medesime istitu-
zioni saranno poste sotto la dire-
zione ed amministrazione di per-
sone idonee nominate dal Consi-
glio di Amministrazione della
Opera Pia.

Le attribuzioni della Signora
Maria Marchetti in rapporto al
Consiglio di Amministrazione so-
no regolate dalla Convenzione
10 luglio 1920 approvata dalla

Autorità Tutoria il 5 agosto 1920, n. 1411.

Nelle Scuole Elementari rurali di Montesca e di Rovigliano, il Consiglio dell'Opera Pia deve curare che l'insegnamento sia impartito applicando e sviluppando il metodo obiettivo.

Art. 8.

Sono considerati come annessi alle Scuole di Montesca e di Rovigliano gli appezzamenti di terreno a coltura, contigui ai rispettivi edifici scolastici fino ad una estensione di 4 ettari con i fabbricati che vi sono compresi.

Art. 9.

Il Laboratorio Tela Umbra è istituito per la conservazione, nelle applicazioni tuttora apprezzate, dell'antica arte umbra della tessitura con telai a mano e per dare modo alle madri di famiglia di attendere ad un lavoro remunerato senza preoccupazioni pei loro bambini, che, nel frattempo, vengono custoditi e nutriti nell'Asilo annesso al Laboratorio.

Art. 10.

Gli utili annui del Laboratorio, al netto di tutte le spese, comprese quelle di direzione e di amministrazione e delle quote a carico delle riserve e delle assicurazioni,

saranno ripartiti fra tutto il personale addetto all'Azienda, per il consolidamento e lo sviluppo dell'Azienda medesima con le norme che saranno determinate dai regolamenti.

Art. 11.

L'Opera Pia conserverà al Laboratorio ed all'Asilo l'uso gratuito dei locali dei quali essi attualmente dispongono.

Art. 12.

Per disposizione del Testatore non potrà essere abbattuto nessun albero vivo e sano del parco. La stessa disposizione si estende ai boschi e agli appezzamenti boschivi salvo i tagli del ceduo secondo la regolare rotazione e salvo quei tagli di curazione che a giudizio di esperti, si rendessero necessari per la manutenzione e riproduzione del bosco a regola d'arte.

Capitolo II

AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA PIA

Art. 13.

L'Opera Pia è amministrata da un Consiglio composto di un Presidente e di quattro Consiglieri.

Il Presidente è nominato dal Ministero dell'Interno; i quattro Consiglieri sono nominati: uno dal Sindaco di Roma, uno dal Comune di Città di Castello, uno dal Provveditore agli Studi di Roma, ed uno dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Tanto il Presidente che i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzione.

Art. 14.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il componente più anziano di età, residente in Roma.

Art. 15.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso ed il Prefetto la può promuovere.

Capitolo III

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo ogni trimestre, non escluso il mese di maggio per l'esame del conto dell'esercizio chiuso e il mese di settembre per l'esame del bilancio dell'esercizio venturo, le altre ogni qual volta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso, sia per invito dell'Autorità Governativa.

Art. 17.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse giusta l'art. 15 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può prender parte alla deliberazione.

Art. 18.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcu-

no degli intervenuti si allontanano o ricusi o non possa firmare, ne sarà fatta menzione.

Capitolo IV

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE

Art. 19.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Ente ed al suo regolare funzionamento; delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale; promuove, quando occorra, le modificazioni dello statuto; nomina, sospende e licenzia gli impiegati ed i salariati; delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Ente. Il Consiglio in particolare può, se i mezzi della Istituzione lo consentono, elevare le misure dei sussidi, delle spese e dei contributi previsti agli articoli 3 e 5 dello statuto, con relativo stanziamento in bilancio.

Art. 20.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta l'Ente; cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; provvede per l'assicurazione del per-

sonale nei casi prescritti dalla Legge; cura il buon andamento dell'Ente; sospende per gravi ed urgenti motivi gli impiegati ed i salariati e, nei casi di urgenza, prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferirne al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

Capitolo V

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21.

Il servizio di esazione e di cassa è fatto, di regola, dall'Esattore Comunale.

Nel caso che l'Opera Pia venga autorizzata ad avere un esattore proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'Esattore Comunale.

L'esattore o gli esattori autorizzati dovranno prestare una cauzione da determinarsi dal Consiglio.

Art. 22.

Il servizio di Tesoreria dovrà essere affidato ad un Istituto di credito, con esclusione delle banche private.

Art. 23.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere, se non sono muniti delle firme del Presidente, del Consigliere più anziano presente e del Segretario.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Con speciale regolamento saranno stabiliti i modi di nomina, la pianta organica, i diritti e i

doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e le ammissioni alle varie istituzioni.

Art. 25.

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica e circa l'assistenza e la protezione dell'infanzia, nonché le disposizioni vigenti e che saranno emanate in materia di educazione ed istruzione pubblica.

Approvato con R.D. 22 agosto 1925 e modificato negli articoli 4, 13, 14, 15, 19, 20 e 25 con Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954 (registrato Corte Conti 23.2.1955).

IL SEGRETARIO

PROF. GIUSEPPE D'ALESSANDRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. GIUSEPPE BUCARELLI



S.p.A. GARZANTI - EDITORE - Stabilimento Grafico di Roma - Via del Porto, 16

in carico del giornale cronologico
data della Biblioteca al N. 2985